



IMPOSTE INDIRETTE

La ricapitalizzazione da parte del socio al vaglio della Cassazione

di Stefano Chirichigno

OneDay Master

Finanziamenti bancari e non bancari tradizionali

Scopri di più

Quando ci si confronta con **l'imposta di registro** occorre sempre avere rispetto ed un po' di comprensione. In primo luogo, perché è la **decana delle imposte**, dato che non è azzardato farla risalire al Regio Decreto n. 3269 (che data 30.12.1923) e, in secondo luogo, perché è **un'imposta indiretta e non ha il sostegno dell'incredibile supporto filosofico dell'Iva** o anche (in effetti in misura già assai minore) di **un'imposta di successione**.

Fatta questa premessa, è ragionevole non di meno manifestare un **certo disorientamento** per effetto della lettura della **sentenza della quinta sezione Civile della Cassazione** [n. 4754 pubblicata lo scorso 22.2.2024](#). Beninteso, la sentenza è estremamente articolata e ricca di riferimenti giurisprudenziali a supporto, ma il tema che ci interessa, in particolare, è l'ascrivibilità della **rinuncia al finanziamento** – finalizzato ad evitare i provvedimenti di carattere straordinario di cui agli [articoli 2446](#) e [2447 cod. civ.](#) - all'alveo degli **atti di remissione dei debiti**, ovvero si debba considerarlo **atto indirizzato** a consentire **l'aumento di capitale** e, in quanto tale, **atto proprio della società a suo tempo finanziata** e ora (ri)capitalizzata. La rilevanza della qualificazione attiene alla previsione dell'[articolo 4, della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986](#), che assoggetta a **tassa fissa**, per l'appunto, gli **atti propri della società di qualunque tipo ed oggetto** e degli enti diversi dalle società compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per **oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali** o agricole, nell'ambito dei quali, *per tabulas*, **l'aumento del (capitale o) patrimonio con conferimento di denaro**.

Come detto, su tale controversa questione è intervenuta la Cassazione che, in primo luogo, ha affermato che [l'articolo 4 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986](#), individua quale presupposto della tassazione **«le operazioni e gli atti delle società»** e non dei soci, atteso che detta citata norma fa riferimento alla lett. a), n.5), all'aumento del capitale sociale mediante **conferimento di denaro da parte dei soci**, vale a dire alla delibera assembleare di aumento del capitale disposto anche **con conferimento di denaro**.

La stessa giurisprudenza di legittimità, sottolinea sempre la Cassazione in tema di imposte e



tasse, utilizza il **termine “atti societari”**, quale **genus rispetto alla species** “deliberazioni societarie”.

Effettivamente non è raro che la dottrina utilizzi il **termine atti societari in forma sintetica** per ricondurre ad unità tutta una **serie di eventi riconducibili alla società**, talora ricollegandolo ad una delibera, o comunque ad un’*expressio voluntatis* dell’organismo, talora ponendo quale unico criterio unificatore il **riferimento ad una struttura societaria** (si veda anche Cassazione n. 3345/2011; Cassazione n. 15625/2014).

Ne consegue che **l’atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal socio** - sebbene al fine di evitare la riduzione di capitale e conseguente futuro aumento di capitale - **non rientrerebbe**, secondo la Suprema Corte di cassazione, nell’alveo degli **atti societari che sono costituiti dai soli atti** che siano espressione della volontà assembleare.

Non si può negare che il ragionamento appare **compiutamente e organicamente sviluppato**, ma resta da chiarire perché la norma ([articolo 4, alla lett. a\) n. 5 della Tariffa Parte I](#)) testualmente faccia riferimento alla **“costituzione e aumento del capitale o patrimonio”**. La sentenza sembra considerare atto societario **l’aumento di capitale** inteso come delibera di aumento del capitale sociale, ma se il legislatore ha affiancato all’aumento di capitale, anche l’aumento di patrimonio, **una qualche ragione dovrà pur esserci**. Ci troviamo, dunque, di fronte ad una **duplice delimitazione**, la prima relativa all’ **oggetto dell’apporto** **modalità** (conferimento di denaro e, quindi, si deve inferire, non rinuncia ai crediti) e la **seconda relativa alla forma** (delibera assembleare e non diversa formalizzazione della medesima volontà della medesima compagine sociale). Orbene, **la prima delimitazione può essere considerata un mero retaggio** che induce ad avere per così dire l’accortezza di raggiungere il medesimo risultato di ricapitalizzazione **trasformando credito in capitale indirettamente**, attraverso l’apporto di “cash” che consenta di rimborsare per pari importo il credito. Sotto tale profilo, il rispetto per la veneranda imposta, cui si accennava in premessa, rende **accettabile quello che potrebbe apparire** se non un vero e proprio bizantinismo, quantomeno **l’imposizione di un rituale di cui pochi sentivano il bisogno**.

Quanto alla **seconda delimitazione**, rimane irrisolto il significato da attribuire **all’aumento del patrimonio affianco all’aumento del capitale**. Se per capitale, come detto, si intende il capitale sociale per il quale la delibera costituisce strumento indefettibile di ogni intervento di ricostituzione, **per il patrimonio**, la sede assembleare al più è il momento di **ratifica di una scelta e manifestazione di volontà** che solo accidentalmente si manifesti in tale sede.

L’aspetto che più lascia sconcertati e che, pur valorizzando la natura di atto di rinuncia al credito e, quindi, l’applicabilità al caso in esame **dell’imposta proporzionale di registro pari allo 0,50%** , di cui all’ articolo 6 della citata Tariffa parte I, relativa a **cessione di crediti**, compensazioni e remissioni di debiti, **quasi si sorvoli sulla circostanza** che, per questa tipologia di atti, la Tariffa parte II, come noto, prevede la **tassazione solo in caso d’uso** se formati **mediante corrispondenza** (con talune eccezioni che qui non sono di interesse). Si intuisce, più ripercorrendo l’iter giurisprudenziale a monte, che dalla sentenza stessa che si **sarebbe**



concretizzato un caso d'uso derivante dalla “produzione” della “corrispondenza” in questione **nel corso di una verifica dell'Agenzia delle entrate.**

Uno scenario da caccia al fuggitivo. Immaginiamo anche un finanziamento originario *intercompany* fruttifero che goda pacificamente del **principio di alternatività dell'Iva rispetto all'imposta di registro; la capitalizzazione** - che a ben vedere anche se presa in sede assembleare, anche se per aumentare il capitale sociale in senso proprio, resta sempre manifestazione di una volontà ascrivibile esclusivamente al socio e non all'organo della beneficiaria di tale atto unilaterale - **è libera da ogni incubo di enunciazione di tale finanziamento**, ma viene inseguita per essere tassata con imposta proporzionale se **non riesce a rifugiarsi in un verbale di assemblea** e con rituale movimentazione di denaro, perché la necessità di **produrre l'atto unilaterale in sede di verifica è sempre dietro l'angolo**. L'esatto contrario di quello che gli operatori (e il buon senso) hanno **suggerito sino ad ora**.